

N. 2093-227-477-579-760-768-913-1033-1117
1268-1288-1406-1555-1574-1792-1897-2120
2121-2122-2123-2124-2321-2322-2335-3135-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: CIAFFI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAZZOLI, ZANGHERI, CARDETTI, CERUTTI, ALBORGHETTI,
ALTISSIMO, ANIASI, BERNASCONI, BODRATO, BOTTA, BRUZZANI,
CAPACCI, CAPECCHI, CASINI CARLO, CAVAGNA, CONTI, FELISSARI,
FILIPPINI GIOVANNA, FORMIGONI, GABBUCCIANI, GARAVINI, LA
GANGA, LAGORIO, LODIGIANI, MACCHERONI, MATULLI, MIGLIASSO,
MINOZZI, MOMBELLI, PAGANELLI, PALLANTI, PEDRAZZI CIPOLLA,
POLVERARI, QUERCINI, RABINO, REBECCHI, RONZANI, SALERNO,
SANESE, SANGIORGIO, SERAFINI MASSIMO, STEGAGNINI, STERPA,
STRADA, TAGLIABUE, UMIDI SALA, VIOLANTE, ZOLLA**

Presentata il 19 dicembre 1987

Istituzione delle province di Biella, Lecco, Lodi,
Prato e Rimini

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Presentata il 2 luglio 1987

Istituzione delle province di Biella, Lecco, Lodi,
Prato e Rimini

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANGHERI, ALBORGHETTI, BIANCHI BERETTA, FELIS-
SARI, FILIPPINI GIOVANNA, GABBUGGIANI, MINOZZI,
MOTETTA, PALLANTI, PEDRAZZI CIPOLLA, QUERCIOLI,
RONZANI, UMIDI SALA**

Presentata il 2 luglio 1987

Istituzione delle province di Biella, Lecco,
Lodi, Prato e Rimini

d'iniziativa del deputato MATTEOLI

Presentata il 3 luglio 1987

Istituzione della provincia di Prato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODIGIANI, POLVERARI, SALERNO, LA GANGA, BAB-
BINI, MACCHERONI, FIANDROTTI, ANIASI, COLUCCI,
CRISTONI, CAPACCI**

Presentata il 9 luglio 1987

Istituzione delle province di Biella, Lecco,
Lodi, Prato e Rimini

d'iniziativa del deputato LODIGIANI

Presentata il 9 luglio 1987

—

Istituzione della provincia di Lodi

d'iniziativa del deputato FERRARI MARTE

Presentata il 16 luglio 1987

—

Istituzione della provincia di Lecco

d'iniziativa del deputato ROSSI di MONTELEA

Presentata il 16 luglio 1987

—

Istituzione della provincia di Biella

d'iniziativa del deputato SERVELLO

Presentata il 22 luglio 1987

—

Istituzione delle province di Lodi e di Lecco

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOLLA, RABINO, PAGANELLI, SARTI

Presentata il 28 luglio 1987

Istituzione della provincia di Verbania

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUFFONI, POLVERARI, MAZZA

Presentata il 29 luglio 1987

Istituzione della provincia di Lecco

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAMÀ, ZANGHERI, ANGIUS, BASSOLINO, RODOTÀ,
CICONTE, DE JULIO, LAVORATO**

Presentata il 6 agosto 1987

Istituzione della provincia di Crotone

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, TASSI

Presentata il 25 settembre 1987

Istituzione della provincia di Rimini

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARDETTI, CERUTTI, FIANDROTTI, SALERNO,
ZOLLA, LA GANGA, ANIASI**

Presentata il 1° ottobre 1987

—

Istituzione della provincia di Verbano-Cusio-Ossola

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BISAGNO, CRISTOFORI, BODRATO, BARUFFI, BIONDI, BONNETTI, BONSIGNORE, CAPACCI, CASINI CARLO, COLUCCI, FORMIGONI, LAGORIO, MATULLI, PAGANELLI, RICCI, ROMITA, SANESE, SANGALLI, STEGAGNINI, ZOLLA

Presentata il 23 ottobre 1987

—

Istituzione delle province di Biella, Lecco, Lodi,
Prato e Rimini

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, FRACCHIA, MOTETTA

Presentata il 18 novembre 1987

—

Istituzione della provincia di Verbania

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, STERPA

Presentata il 23 dicembre 1987

—

Istituzione della provincia di Rimini

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, STERPA

Presentata il 23 dicembre 1987

—

Istituzione della provincia di Biella

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, STERPA

Presentata il 23 dicembre 1987

—

Istituzione della provincia di Lecco

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, STERPA

Presentata il 23 dicembre 1987

—

Istituzione della provincia di Prato

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, STERPA

Presentata il 23 dicembre 1987

—

Istituzione della provincia di Lodi

—————

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Presentata il 10 febbraio 1988

Istituzione della provincia di Biella

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Presentata il 10 febbraio 1988

Istituzione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, MASSANO

Presentata l'11 febbraio 1988

Istituzione della provincia di Biella

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Presentata il 5 settembre 1988

Istituzione della provincia di Crotone

Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Il provvedimento per il quale si richiede l'approvazione della Camera risponde ad esigenze ed aspettative economiche e sociali vecchie di decenni. Le circoscrizioni territoriali delle province che vengono istituite con la presente legge delimitano di fatto aree « storiche », ove si individuano peculiari caratteristiche geografiche, sociali, economiche, produttive e di costume che valgono a distinguerle in maniera molto netta dai territori circostanti ed impongono, per così dire, il riconoscimento dell'autonomia istituzionale.

L'istituzione di queste nuove province si configura, quindi, come un adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto. La presente legge, infatti, intende riconoscere situazioni di sostanziale autonomia comunitaria già configuratesi permettendo la gestione ottimale di un territorio omogeneo e dando, soprattutto, un'adeguata forma di autogoverno alla sua popolazione.

La provincia, infatti, è oggi riproposta dalla moderna scienza dell'amministrazione, e più ancora da una rinnovata opinione politica, come un indispensabile ente di governo, previsto dalla Costituzione, tra regione e comune.

La visione del costituente era del resto quella di concepire regioni, province e comuni come articolazioni della Repubblica funzionalmente integrantisi senza alcuna sovraordinazione.

L'esperienza dei comprensori, esauriti in sovrastrutture inutili, dimostra la permanente attualità della provincia quale ente di governo generale e ad elezione diretta.

Oggi l'attuazione compiuta del disegno costituzionale passa attraverso l'unificazione e la razionalizzazione nell'ente provincia di tutti quei compiti che oggi ven-

gono svolti da comprensori ed organismi associativi.

2. Nella riforma delle autonomie locali, che procede parallelamente a questo provvedimento, la provincia viene recuperata nel suo ruolo costituzionale di ente di governo intermedio fra comune e regione.

Il recupero politico-istituzionale della provincia ha anche come conseguenza necessaria l'abolizione dei comprensori e delle associazioni intercomunali.

Le sue funzioni crescono oltre quelle, un po' equivoche, di programmazione, per assumere organicamente le funzioni di governo dell'area vasta provinciale con particolare riguardo all'assetto del territorio, alla tutela ambientale, ai servizi a rete ed ai trasporti.

In tale quadro, più urgente diventa l'esigenza di revisione delle circoscrizioni provinciali ed anche l'istituzione di nuove province per ridisegnare un livello ottimale di governo fra il comune e la regione, una volta disboscato il terreno da organismi ed enti di secondo grado, proliferati negli ultimi 20 anni.

Il testo del nuovo ordinamento delle autonomie locali individua i criteri per la revisione e per l'istituzione di nuove province, attraverso l'iniziativa dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione:

1) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona nella quale si svolge la maggior parte dei rapporti socio-economici e culturali della popolazione residente;

2) ciascun territorio provinciale deve avere una dimensione tale, per ampiezza, popolazione ed attività, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa

favorire il riequilibrio economico-sociale del territorio provinciale e regionale;

3) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

4) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

5) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200 mila abitanti;

6) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

7) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alle popolazioni trasferite, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

È dunque alla luce di questi criteri che dovremmo anticipare l'istituzione di nuove province, quale inizio di un organico processo di revisione delle circoscrizioni provinciali che le regioni dovrebbero globalmente proporre per i territori di rispettiva competenza, così da razionalizzare le istanze dei comuni.

In verità, per limitare la confusa richiesta di nuove province e l'exasperato localismo, il testo di riforma delle autonomie locali, attualmente all'esame della Camera, rivaluta il *circondario* previsto dalla Costituzione, quale articolazione non solo di decentramento ma anche di partecipazione che lo statuto della provincia potrà disciplinare: « La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini » (articolo 15, comma 1).

Molte delle richieste di nuove province dovranno e potranno trovare più adeguata soddisfazione nella organizzazione circondariale prevista dagli statuti.

3. Sulla valutazione dell'onere finanziario che allo Stato deriva dall'istituzione delle nuove province, sono state espresse le più disparate valutazioni, oscillanti da diverse centinaia di miliardi, fino addirittura alla somma di tremila miliardi di lire.

È necessario pertanto addivenire ad un chiarimento di fondo. Abbiamo ritenuto pregiudizialmente che l'istituzione di nuove province non dovesse comportare nuovi oneri finanziari in quanto deve qualificarsi come operazione razionalizzatrice, e non di sommatoria di apparati amministrativi. A tale scopo ho proposto, e la Commissione ha inserito nel testo, la norma che le nuove province saranno finanziate con una quota parte della dotazione finanziaria attribuita alle attuali province interessate, con riferimento sia alla spesa corrente sia a quella per investimenti, in relazione alla popolazione e al territorio trasferiti. Non dovrebbero pertanto risultare oneri aggiuntivi per lo Stato, posto che anche il personale verrà assegnato per scorporo dall'organico della preesistente provincia ed altrettanto dovrà avvenire per la dotazione di beni immobili.

In secondo luogo, va rilevato che un altro emendamento al testo della presente legge stabilisce che l'istituzione di nuovi uffici statali e regionali nei territori delle nuove province non sia automatica, ma decisa di volta in volta in ragione di motivate esigenze di funzionalità, economicità ed efficienza.

Nuovi uffici, per altro, sono nella logica di un maggiore decentramento e debbono essere realizzati con l'utilizzazione degli organici preesistenti. Parimenti, l'onere di acquisto o di locazione di immobili per le nuove strutture dovrebbe ridursi, stante l'utilizzo di immobili già in uso alla pubblica amministrazione.

I nuovi capoluoghi sono del resto già dotati di un cospicuo numero di uffici statali e regionali (ad esempio, Prato è

già dotata dell'Ufficio IVA; negli istituendi capoluoghi funzionano quasi tutti gli altri uffici amministrativi, finanziari e giudiziari).

In terzo luogo, va considerato che le nuove province vengono scorporate da province originarie decisamente sovradimensionate. Ciò comporta la contestuale soppressione di organismi circondariali e comprensoriali (in funzione, ad esempio, a Lecco come a Lodi e Rimini) e la conseguente compensazione di personale e strutture.

Infine, le province da istituire rispondono a criteri di razionalizzazione per una dimensione ottimale di provincia; sanando situazioni di ingolfamento amministrativo, esse favoriranno l'ulteriore sviluppo dei territori amministrati, accrescendo in tal modo la produttività ed i benefici di ritorno anche per lo Stato.

4. Sono stati richiesti alle regioni i rispettivi pareri, comunicando loro i criteri fatti propri dalla Commissione nonché le diverse proposte di legge istitutive, giacenti in Parlamento.

Per la verità i pareri delle regioni si sono limitati alle motivazioni specifiche, sempre favorevoli, per ciascuna nuova provincia, più che estendersi a considerazioni e conseguenze sul riordino complessivo delle circoscrizioni provinciali dell'intera regione, come sarebbe stato auspicabile, specie e quando, nella regione stessa, vi fossero più richieste istitutive.

In un processo da sviluppare ed a riforma delle autonomie approvata, le regioni sempre più dovranno esprimersi sulla revisione delle circoscrizioni provinciali in un'ottica di programmazione generale su base regionale (o addirittura nazionale) in attuazione di un disegno organico, che attribuisca a ciascuna comunità provinciale la giusta dimensione territoriale e sociale, e che tenga conto dell'interazione di una provincia sull'altra.

Le circoscrizioni provinciali oggetto dell'attuale provvedimento corrispondono tutte a situazioni consolidate: le circoscrizioni di Verbania e Crotone, che compren-

dono ben definite aree socio-economiche, si sono aggiunte ai cinque territori provinciali, le cui aspirazioni a divenire provincia si possono ormai definire storiche.

La Commissione ha ritenuto sussistere i requisiti richiesti per le nuove province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini, nonché per Crotone e Verbania.

I pochi comuni della provincia di Prato (sette), il mancato scioglimento del nodo « area metropolitana » di Firenze che congloba anche Prato, la scarsa popolazione di Verbania, Crotone, Lodi e Biella, rispetto al criterio limite di 200 mila abitanti, la irregolarità geografica e l'esiguità della popolazione residua della provincia di Vercelli, una volta scorporata Biella, sono tutte circostanze, vagliate ma non considerate preclusive a fronte del riscontro sostanziale e positivo dei requisiti richiesti.

NUMERO DEGLI ABITANTI AL 31 DICEMBRE 1987 E NUMERO DEI COMUNI DELLE ISTITUENDE PROVINCE, COMPARATI CON LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE PROVINCE MADRI

	Abitanti e comuni istituenda provincia	Abitanti e comuni attuale provincia-madre
Biella	195.743 81 comuni	VC 383.319 169 comuni
Lecco	291.283 * 90 comuni	CO 785.821 246 comuni
Lodi	183.264 63 comuni	MI 3.981.398 247 comuni
Rimini	258.584 20 comuni	FO 608.428 51 comuni
Prato	214.448 7 comuni	FI 1.196.181 50 comuni
Verbania	174.281 83 comuni	NO 501.122 165 comuni
Crotone	196.011 27 comuni	CZ 774.450 159 comuni

(*) Di cui, 22.239 proverranno da 6 comuni della provincia di Bergamo, che conta attualmente 916.001 abitanti a 246 comuni.

Fonte: ISTAT.

5. Si delineano brevemente le caratteristiche peculiari delle singole province.

PROVINCIA DI BIELLA

Si compone dell'area biellese, essenzialmente collinare, che viene scorporata dall'attuale provincia di Vercelli. Precedentemente il territorio della provincia aveva forma approssimativamente rettangolare, con capoluogo alquanto decentrato verso sud: dopo l'istituzione della nuova provincia restano a Vercelli l'area pianeggiante della Val Padana compresa in un massimo di 40 chilometri dal capoluogo, ad eminente vocazione agricola e ricca di risaie, nonché l'area montagnosa dell'Alta Val Sesia, a vocazione turistica. Il territorio di Biella è caratterizzato invece da un fitto tessuto industriale e artigianale che trova nell'industria tessile, rinomata in tutto il mondo, il suo principale punto di forza. Baricentro di tale comunità che presenta caratteristiche di omogeneità peculiari, è la città di Biella, la quale appare idonea a ricoprire il ruolo di capoluogo, disponendo già della maggior parte degli uffici necessari, ed essendo di fatto il punto di riferimento del territorio cui si riferisce la proposta di legge.

Questo territorio, molto fittamente e omogeneamente popolato, si estende per oltre 900 chilometri quadrati, a fronte dei 2.000 che residuano a Vercelli: conta oltre 195 mila abitanti, dei quali 51 mila abitano nel capoluogo, a fronte di una popolazione complessiva della provincia, prima dello scorporo, di quasi 400 mila persone.

PROVINCIA DI LECCO

Comprende un'area pari a quasi la metà dell'odierna provincia di Como, nonché una piccola porzione di quella di Bergamo, e corrisponde all'attuale comprensorio lecchese, il quale conta circa 300 mila abitanti, a fronte dei quasi 800 mila divisi in 246 comuni, di cui è composta l'attuale provincia comasca. Già

tali cifre danno un'evidente ragione della necessità di istituire il nuovo ente, che attribuirà dimensioni più governabili ad un'area tra le più attive e popolate del Paese.

Entrambe le aree lecchese e comasca hanno caratteristiche geografiche e produttive comparabili, giacché comprendono aree montagnose così come pedemontane e pianeggianti; vi si pratica sia l'agricoltura, nelle pianure, che l'industria, e sono entrambe aree a vocazione turistica e di notevole transito, anche internazionale. Tuttavia, presentano diverse problematiche, per le differenti caratteristiche del tessuto industriale (tessile, abbigliamento, falegnameria nel comasco: siderurgia, meccanica, alimentare nel lecchese), che impongono evidenti scelte di programmazione diverse. Inoltre l'area lecchese, più svantaggiata in quanto a vie di comunicazione, ha una vocazione turistica forse maggiore, e certamente peculiare, data anche la vicinanza della Valtellina.

Sono pure difficili i collegamenti tra le due aree, divise dal lago di Como, e dotate di un sistema viario che fa perno su Milano. Più che ogni altra considerazione, però, sono le ragioni storiche che differenziano le due aree, attribuendo al territorio lecchese caratteristiche socio-culturali del tutto proprie, che giustificano pienamente l'attuale scelta legislativa. Non vanno taciute le ragioni, infine, di una più razionale divisione amministrativa di tutte le aree lombarde che gravitano su Milano. La città di Lecco, prescelta come capoluogo, conta 48 mila abitanti, e, sebbene afflitta da una crisi dei suoli edificabili, è già dotata di molte delle strutture amministrative occorrenti.

PROVINCIA DI LODI

L'area della nuova provincia, di quasi 900 chilometri quadrati, costituisce un rettangolo sito sull'asse viario Milano-Piacenza-Bologna, e fa attualmente parte della provincia di Milano, costituendone una anomalia geografica, incuneata com'è

tra le province di Pavia e Cremona: la sua istituzione risponde quindi a criteri di razionalizzazione amministrativa delle zone radiali rispetto al capoluogo lombardo, anche in previsione di un'autorità di governo sulle aree metropolitane.

Il territorio, che comprende 63 comuni con 183 mila abitanti (a fronte dei 247 con quasi 4 milioni di abitanti dell'attuale provincia di Milano), interamente pianeggiante, soffre dello squilibrio nei confronti della restante area milanese, riportandone, oltre a una rappresentanza istituzionale minima (essendo proporzionale al numero degli abitanti), l'impossibilità di usufruire di una corretta programmazione economica che tenga conto degli interessi preminentemente agricoli del Lodigiano, a fronte di quelli milanesi, notoriamente riguardanti il settore terziario, oltre che quello industriale. Inoltre il Lodigiano soffre della carenza di vie di comunicazione, specie ferroviarie, che siano trasversali all'asse della via Emilia, e quindi tangenziali all'area milanese.

Soprattutto, poi, motivi storici attribuiscono caratteristiche socio-culturali proprie all'area di Lodi, città che, a lungo capoluogo di provincia sotto l'amministrazione austro-ungarica, è dotata inoltre di buona parte dei servizi amministrativi che la nuova provincia richiederebbe, e conta 42 mila abitanti.

PROVINCIA DI RIMINI

L'area insiste su una superficie di oltre 500 chilometri quadrati, prevalentemente collinare, della quale ben 148 chilometri quadrati sono occupati da aree urbane, site tutte nella fascia costiera, ove abita la gran maggioranza degli abitanti (258 mila a fronte dei 608 mila dell'intera attuale provincia di Forlì). Questi pochi dati bastano a dare ragione dell'istituzione della provincia di Rimini, quale necessaria razionalizzazione dell'assetto amministrativo di un'area, quale è l'intera provincia forlivese, ove il capoluogo attuale, caso forse unico in Italia, è più piccolo della città di Rimini e ne è per qualche aspetto tributario.

Soprattutto, però, sono le notissime differenze socio-economiche e di assetto produttivo tra l'area riminese e quella forlivese che ne richiedono l'amministrazione separata, e che sono costituite dall'esistenza di una attività turistica del riminese che probabilmente non ha termini di paragone in tutta Europa, alla quale si affianca una attività commerciale forse meno nota, ma degna della più grande considerazione; ciò a fronte della vocazione prevalentemente agricola (si tratta di un'agricoltura di particolare pregio) della parimenti ricca area forlivese.

La città capoluogo, che conta 130 mila abitanti, è certamente più che idonea al ruolo che dovrà ricoprire.

PROVINCIA DI PRATO

L'area della nuova provincia, pur piccola (circa 350 chilometri quadrati), presenta caratteristiche sia montagnose (Valle del Bisenzio) sia pianeggianti (Valdarno): nella molto più piccola area di pianura si addensa la quasi totalità della popolazione, composta da circa 214 mila abitanti (154 mila residenti in Prato, città più che idonea al ruolo di capoluogo); ciò a fronte dell'attuale provincia di Firenze, dalla quale viene scorporata quella nuova, che annovera circa 1 milione 200 mila abitanti.

Le ragioni del provvedimento sono da ricercare innanzitutto nella diversa e nota connotazione economica e produttiva dell'area pratese, ove la particolare fiorentissima industria tessile, attività pressoché esclusiva della zona, richiede strumenti di programmazione economica diversi non solo rispetto a quelli consoni alla vocazione turistica delle circostanti aree, ma anche rispetto alle loro pur intensissime attività industriali, le quali tuttavia sviluppano settori produttivi del tutto differenti.

A tale principale ragione si affianca una pur apprezzabile esigenza di razionalizzazione amministrativa da operarsi nell'estesa provincia di Firenze, la quale annovera adesso territori del tutto eterogenei

(dal Mugello montagnoso, al Valdarno empolano industrializzato, al Chianti settentrionale agricolo e turistico, all'area metropolitana con problematiche forse uniche). Non vanno taciute le particolari motivazioni storiche all'autonomia, che affondano le loro radici nell'epoca dei Comuni, e che in Toscana hanno sempre trovato un'opinione pubblica particolarmente sensibile, condizionando profondamente le caratteristiche socio-culturali.

Infine, la speciale attenzione che la nuova amministrazione potrà dedicare ai problemi della viabilità (grande carenza della Toscana) lascia, tra l'altro, intravedere possibili soluzioni di decongestionamento della direttrice nazionale Firenze-Bologna attraverso l'alternativa della Valle del Bisenzio.

PROVINCIA DI VERBANIA

È ricavata distaccando dalla provincia di Novara l'intera area della Val d'Ossola e delle valli confluenti (corrispondente al bacino del fiume Toce), tutta montagnosa; nonché la sponda occidentale del lago Maggiore, con la Val Cannobina e il Cusio (corrispondente al bacino del lago d'Orta) anche queste di topografia assai accidentata. L'area così individuata, estesa ben 2.300 chilometri quadrati, che insiste per lunghi tratti sul confine con la Svizzera, comprende ben oltre la metà dell'estensione territoriale dell'attuale provincia di Novara, alla quale residua così l'area collinare e quella di pianura.

Sebbene il Verbanio, il Cusio e la Val d'Ossola, che vengono così a comporre la nuova provincia, non abbiano caratteristiche del tutto omogenee tra di loro, molto più apprezzabili sono le differenze tra tale intera area e la restante zona novarese. Le caratteristiche della nuova provincia sono decisamente peculiari: sul piano produttivo le principali attività sono quella siderurgica e soprattutto idroelettrica, a fronte di una vocazione più spiccatamente agricola del novarese; e a differenza della pianura la nuova provincia presenta tutte le connotazioni tipiche delle aree di montagna e di confine. Que-

ste connotazioni sono esaltate dal ruolo di zona di transito internazionale connesso all'esistenza del traforo e del valico del Sempione (il che ovviamente, richiede penetranti interventi sulla viabilità, ora decisamente insufficiente, se si eccettua forse la linea ferroviaria Milano-Domodossola-Briga); e soprattutto, dalla forte e particolare vocazione turistica della zona che trae dalla vicinanza di montagna e lago speciali esigenze di attenzione e sviluppo.

Sono tutte caratteristiche, come si vede, pressoché opposte a quelle della pianeggiante area novarese; e se si considerano le distanze particolarmente gravose tra la Val d'Ossola e Novara, sita all'estremo sud dell'attuale provincia (in qualche caso, oltre 170 chilometri di montagna) nonché le ragioni storiche che militano a favore dell'autonomia (la compatta Val d'Ossola riuscì addirittura a costituirsi repubblica indipendente partigiana durante l'ultima guerra), ben si giustifica l'istituzione di questa nuova provincia, che comprenderà circa 174 mila abitanti dei 500 mila che conta l'attuale provincia di Novara. La città di Verbania, scelta quale capoluogo, si trova sul lago in posizione baricentrica, conta 31 mila abitanti ed è dotata di molte delle strutture amministrative necessarie alla nuova istituzione.

PROVINCIA DI CROTONE

Le esigenze di razionalizzazione delle circoscrizioni, in coordinamento con il riordino delle autonomie locali, che sempre hanno ispirato questo progetto di legge, sono più che mai evidenti a proposito della istituzione di questa provincia, che scorpora da un amplissimo e popolato territorio quale è quello provinciale di Catanzaro (159 comuni per 774 mila abitanti) una estesa area montagnosa e collinare, a grande estensione costiera, abitata da 196 mila persone delle quali 61 mila residenti nella città di Crotone, che appare dotata della maggior parte delle strutture amministrative e sociali richieste dal ruolo di capoluogo. L'intera

regione Calabria soffre di una incongrua divisione in tre sole vaste circoscrizioni provinciali, tutte accorpanti territori e popolazioni caratterizzate da evidenti diversità socio-economico-culturali, che la difficoltà dei collegamenti acuisce.

Nell'ipotesi specifica di Crotona, il nuovo Ente consentirà una più attenta e mirata programmazione socio-economica rispetto alle altre aree della provincia giacché, anche per la minore altitudine media del territorio, l'agricoltura sviluppa colture specifiche — l'olivo in particolare, e anche la vite — le quali a loro volta generano cospicue attività indotte nel settore alimentare e conserviero. Non è da trascurare inoltre il ruolo, certamente effettivo, pur se ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità, svolto dal porto di Crotona, in grado di condizionare con

la sua attività tutta l'economia di un entroterra nettamente delineato da confini geografici. Inoltre, non è da sottacere la vivissima esigenza di differenti programmazioni per il litorale ionico, rispetto a quello tirrenico, in relazione alla sua importantissima vocazione turistica, derivante non solo dalle bellezze del luogo, ma anche dall'esistenza di reperti storici ed archeologici tuttora pressoché sconosciuti; ed infine, la nuova provincia potrà svolgere una adeguata programmazione per lo sviluppo delle vie di comunicazione sul litorale ionico, che è stato da sempre trascurato rispetto a quello tirrenico, con il conseguente crearsi di carenze di base che hanno condizionato finora tutti i settori economici e produttivi.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sulla proposta di legge n. 2093 e abbinata

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che sia aggiunto il seguente articolo: « All'onere di cui al presente provvedimento, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento "Oneri connessi con la costituzione di nuove province" ».

Si avverte, inoltre, che il presente parere è valido nei limiti in cui il disegno di legge finanziaria sia approvato dal Senato senza modifiche rilevanti ai fini della copertura finanziaria indicata.

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti trasmessi dalla I Commissione riferiti alla proposta di legge n. 2093, a condizione che le modalità di istituzione delle nuove province consentano di restare nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti dall'articolo 5, comma 1 e dell'ulteriore dotazione finanziaria contenuta nella norma di copertura apposta come condizione al precedente parere della Commissione bilancio.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

sulle identiche proposte di legge nn. 477, 760, 1792 e 2093 e sulle altre proposte di legge nn. 227, 579, 768, 913, 1117, 1288, 1555, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2321 e 2335 nei limiti in cui non contrastino con le suindicate proposte di legge.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N 2093

ART. 1.

1. Sono istituite le province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglio Cervo, Candelò, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cassato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana, Miagliano, Mongrando, Masso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Polzone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregno, Quittengo, Ronco, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano, Villanova, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Sono istituite le province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglio Cervo, Candelò, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cassato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Masso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Polzone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregno, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

3. La circoscrizione territoriale della provincia di Crotone, con capoluogo Crotone, comprende i seguenti comuni: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

3. La circoscrizione territoriale della provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, comprende i seguenti comuni: Abbazia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primoluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgrentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrognò, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

4. La circoscrizione territoriale della provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprende i seguenti comuni: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo S. Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto,

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

5. La circoscrizione territoriale della provincia di Prato, con capoluogo Prato, comprende i seguenti comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

6. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprende i seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. La circoscrizione territoriale della provincia di Verbania, con capoluogo Verbania, comprende i seguenti comuni: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Connobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovena, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbania, Santa Maria Maggiore, Sepiana, Stresa, Tocco, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignella, Vignone, Villadossola, Villetta, Vogogna.

ART. 2.

1. Le elezioni dei nuovi consigli provinciali hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino alla data delle elezioni restano in carica gli attuali consigli provinciali.

ART. 3.

1. Sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici delle nuove amministrazioni, nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario, nominato dal Ministro dell'interno, che si avvale della collaborazione, ove esistano, degli organi e delle strutture intercomunali.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. Limitatamente alle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le circoscrizioni elettorali provinciali restano immutate.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

1. L'istituzione di uffici statali e regionali nelle nuove province avverrà in relazione a motivate esigenze di funzionalità, economicità ed efficienza.

ART. 4.

1. Le amministrazioni provinciali interessate concordano la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e delle passività.

2. In caso di mancato accordo provvedono con proprio decreto i Ministri competenti, sentite le regioni interessate.

ART. 5.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le province e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 6.

1. Le province attuali garantiscono alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

1. All'onere di cui alla presente legge valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento « Oneri connessi con la costituzione di nuove province ».

PROPOSTE DI LEGGE

N. 227

ART. 1.

1. Sono istituite le province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini.

ART. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglio Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerriero, Coggiola, Cassato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana, Miagliano, Mongrando, Masso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Polone, Ponderano, Portula, Postua, Prolungo, Pray, Quaregno, Quittengo, Ronco, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, So-stegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano, Villanova, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

ART. 3.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, comprende i seguenti comuni: Abbazia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Balla-

bio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marengo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primuluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

ART. 4.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprende i seguenti comuni: Abbazia Cerreto, Bertinico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

ART. 5.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Prato, con capoluogo Prato, comprende i seguenti comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

ART. 6.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprende i seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 7.

1. Le elezioni dei nuovi consigli provinciali hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 8.

1. Sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici delle nuove amministrazioni nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati:

a) per il territorio della provincia di Biella da un commissario, nominato

dal ministro dell'interno, che ha facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia;

b) per il territorio della provincia di Lecco dal Consorzio intercomunale di Lecco, istituito con decreto prefettizio n. 1252/II del 20 gennaio 1975;

c) per il territorio della provincia di Lodi dal Consorzio intercomunale di Lodi, istituito con decreto prefettizio n. 77476 del 4 maggio 1975;

d) per il territorio della provincia di Prato da un commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'interno;

e) per il territorio della provincia di Rimini dal comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

ART. 9.

1. Alla prima dotazione di personale si provvede:

a) per l'amministrazione provinciale di Biella con personale tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro;

b) per l'amministrazione provinciale di Lecco con il personale dipendente dal consorzio intercomunale di Lecco nonché dalla provincia di Como, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati;

c) per l'amministrazione provinciale di Lodi con il personale dipendente dal consorzio intercomunale di Lodi nonché dalla provincia di Milano, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati;

d) per l'amministrazione provinciale di Prato con personale messo a temporanea disposizione della provincia di Firenze;

e) per l'amministrazione provinciale di Rimini con il personale assegnato al Comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno

ART. 10.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ministri competenti emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nelle nuove circoscrizioni provinciali, ove ricorrano verificate esigenze di miglioramento dell'atti-

vità di rispettiva competenza sui territori interessati.

2. Sino alla istituzione dei nuovi uffici le funzioni attinenti i territori delle nuove province sono svolte dagli uffici competenti delle rispettive originarie province di appartenenza.

ART. 11.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per spese dei corrispondenti uffici ed organi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le province e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

N. 477

—

ART. 1

1. Sono istituite le province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano, Villanova, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

3. La circoscrizione territoriale della provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, comprende i seguenti comuni: Abbazia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Man-

dello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primoluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoé, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

4. La circoscrizione territoriale della provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprende i seguenti comuni: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiana, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

5. La circoscrizione territoriale della provincia di Prato, con capoluogo Prato, comprende i seguenti comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

6. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprende i seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino,

Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 2.

1. Le elezioni dei nuovi consigli provinciali hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino alla data delle elezioni restano in carica gli attuali consigli provinciali.

ART. 3.

1. Sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici delle nuove amministrazioni, nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario, nominato dal Ministro dell'interno, che si avvale della collaborazione, ove esistono, degli organi e delle strutture intercomunali.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 4.

1. Le amministrazioni provinciali interessate concordano la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e delle passività.

2. In caso di mancato accordo provvedono con proprio decreto i Ministri competenti, sentite le regioni interessate.

ART. 5.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le province e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

N. 579

—

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Prato e determinazione del relativo territorio).

1. È istituita la provincia di Prato, con capoluogo in Prato, comprendente il territorio dei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

ART. 2.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. L'elezione del nuovo consiglio provinciale ha luogo contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali da effettuarsi entro l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, terzo comma della legge 3 gennaio 1978, n. 3.

ART. 3.

(Norme per consentire il funzionamento iniziale dell'amministrazione provinciale di Prato).

1. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

2. Con l'inizio dell'attività del commissario, il consiglio provinciale di Firenze mette a temporanea disposizione della amministrazione provinciale di Prato, il personale, i beni e le strutture per la prima attività dell'ente e trasferisce allo stesso gli affari pendenti di carattere corrente, appartenenti alla competenza territoriale della nuova provincia.

ART. 4.

(Uffici e organi a circoscrizione provinciale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri, gli enti pubblici, le aziende pubbliche, che hanno un'organizzazione di livello provinciale, adottano i provvedimenti occorrenti per l'istituzione degli uffici relativi della nuova circoscrizione provinciale.

2. Fino all'istituzione dei nuovi uffici di cui al comma 1, le relative funzioni continuano ad essere svolte dagli uffici per la provincia di Firenze.

ART. 5.

(Entrate della provincia).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro è stabilito l'ammontare dei contributi statali spettanti alla provincia di Prato per far fronte alle spese di gestione corrente per il primo anno, o frazione di anno, sin dalla sua entrata in funzione, e sono adottati i provvedimenti conseguenti.

2. L'ammontare è determinato attribuendo alla provincia di Prato una quota media *pro capite* di contributi per abitante pari a quella assegnata per l'anno suddetto, o proporzionata frazione, all'amministrazione provinciale di Firenze, moltiplicata per il numero degli abitanti dei comuni indicati all'articolo 1, risultanti dal censimento demografico del 1981.

3. Per gli anni successivi l'ammontare dei contributi statali è determinato, tenuto conto di quanto stabilito ai commi 1 e 2, in conformità alla legislazione vigente in materia.

4. Alla provincia di Prato sono inoltre attribuite, nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, le imposte, tasse, contributi ed ogni altra entrata prevista per

le amministrazioni provinciali dall'ordinamento vigente.

ART. 6.

(Ripartizione definitiva di beni, attrezzature e personale).

1. Entro sei mesi dalla elezione del consiglio provinciale i presidenti delle province di Firenze e di Prato determinano definitivamente il personale, i beni e le attrezzature da destinare all'esercizio delle funzioni della nuova provincia. Fino alla definizione di tali operazioni, il commissario di cui all'articolo 3 rimane in carica. In caso di mancate intese, provvede con proprio decreto il Ministro dell'interno, su proposta del commissario.

ART. 7.

(Affari pendenti presso la provincia di Firenze).

1. Il trasferimento di tutti gli affari pendenti presso la provincia di Firenze, e di competenza per territorio della nuova provincia di Prato, deve essere completato entro sei mesi dalla data delle elezioni del nuovo consiglio provinciale.

2. Entro tale termine, la provincia di Firenze, provvede a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Prato, gli atti concernenti gli affari di cui al comma 1.

3. La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni prima della data del trasferimento alla provincia di Prato degli affari di competenza di detta provincia, rimane di competenza della provincia di Firenze.

ART. 8.

(Affari pendenti presso organi ed uffici di livello provinciale).

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti presso organi ed uffici di livello provinciale, passano per competenza ai rispettivi organi ed uffici relativi alla provincia di Prato alla data di istituzione degli stessi.

ART. 9.

(Provvedimenti per l'attuazione della presente legge).

1. I Ministri competenti sono autorizzati all'adozione dei provvedimenti relativi ai ruoli del personale ed alle spese necessarie per la provvista di locali, d'arredamento e di quant'altro necessario per il funzionamento dei nuovi uffici e degli organi statali della provincia di Prato di cui all'articolo 4.

N. 760

ART. 1

1. Sono istituite le province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano, Villanova, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

3. La circoscrizione territoriale della provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, comprende i seguenti comuni: Abbazia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Man-

dello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primoluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoé, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganó.

4. La circoscrizione territoriale della provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprende i seguenti comuni: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespianica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnàgo, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

5. La circoscrizione territoriale della provincia di Prato, con capoluogo Prato, comprende i seguenti comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

6. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprende i seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino,

Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 2.

1. Le elezioni dei nuovi consigli provinciali hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino alla data delle elezioni restano in carica gli attuali consigli provinciali.

ART. 3.

1. Sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici delle nuove amministrazioni, nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario, nominato dal Ministro dell'interno, che si avvale della collaborazione, ove esistono, degli organi e delle strutture intercomunali.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 4.

1. Le amministrazioni provinciali interessate concordano la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e delle passività.

2. In caso di mancato accordo provvedono con proprio decreto i Ministri competenti, sentite le regioni interessate.

ART. 5.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le province e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

N. 768

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Lodi).

1. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castirago Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasia, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlinò, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Siliano, Zelo Buon Persico.

ART. 2.

(Elezioni del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per

la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio interessato nelle materie di competenza sono adottati dal consorzio intercomunale di Lodi istituito con decreto prefettizio n. 77476 del 4 maggio 1965.

2. Alla prima dotazione di personale della provincia si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale dipendente dal consorzio di cui al comma 1, nonché dalla provincia di Milano.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 4.

(Uffici periferici statali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emanano i provvedimenti occorrenti all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale, ove ricorrano verificate esigenze di miglioramento dell'attività di rispettiva competenza sul territorio interessato.

2. Sino all'istituzione dei nuovi uffici le funzioni attinenti il territorio della nuova provincia sono svolte dagli uffici competenti della provincia di Milano.

ART. 5.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti organi ed uffici provinciali.

2. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici e organi provinciali.

N. 913

—

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Lecco).

1. È istituita la provincia di Lecco con capoluogo Lecco.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castollo di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola, Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marengo, Montevicchia, Monticello Brianza, Monterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vandrognò, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

ART. 2.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari

per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio interessato nelle materie di competenza sono adottati dal consorzio intercomunale di Lecco istituito con decreto prefettizio n. 1252/II del 20 gennaio 1975.

2. Alla prima dotazione di personale della provincia si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale dipendente dal consorzio di cui al comma 1, nonché dalla provincia di Como.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 4.

(Uffici periferici statali).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale, ove ricorrano verificate esigenze di miglioramento dell'attività di rispettiva competenza sul territorio interessato.

2. Sino alla istituzione dei nuovi uffici le funzioni attinenti il territorio della nuova provincia sono svolte dagli uffici competenti della provincia di Como.

ART. 5.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti organi ed uffici provinciali.

2. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici e organi provinciali.

N. 1033

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Biella con capoluogo Biella.

ART. 2.

1. La relativa circoscrizione territoriale comprende i seguenti comuni in atto facenti parte della provincia di Vercelli: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Vallemosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena e Zumaglia.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i ministri competenti emaneranno i relativi provvedimenti di attuazione e per l'approvazione dei pro-

getti, da concordare tra le amministrazioni provinciali di Vercelli e di Biella, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

2. L'accordo fra le suddette amministrazioni è effettuato dal Commissario che il Ministro dell'interno provvede a nominare, con proprio decreto, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente per l'amministrazione provinciale di Vercelli che viene contestualmente dichiarata sciolta, e per l'amministrazione provinciale di Biella.

3. Le elezioni dei consigli provinciali di Vercelli e di Biella sono indette, in ogni caso, entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei Commissari predetti.

ART. 4.

1. Le spese per i locali ed il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici e organi provinciali.

2. Le due province e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico, per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 5.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 1117

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Lodi).

1. È istituita la provincia di Lodi con capoluogo Lodi.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga, Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Travezzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Silaro, Zelo Buon Persico.

ART. 2.

(Elezioni del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio interessato nella materia di competenza, sono adottati dal consorzio intercomunale di Lodi istituito con decreto prefettizio n. 77476 del 4 maggio 1965.

2. Alla prima dotazione di personale della provincia si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale dipendente dal consorzio di cui al comma 1, nonché dalla provincia di Milano.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data immediata informazione al Ministro dell'interno.

ART. 4.

(Uffici periferici statali).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale, ove ricorrano verificate le esigenze di miglioramento dell'attività di rispettiva competenza sul territorio interessato.

2. Sino alla istituzione dei nuovi uffici le funzioni attinenti il territorio della nuova provincia sono svolte dagli uffici competenti della provincia di Milano.

ART. 5.

(Istituzione della provincia di Lecco).

1. È istituita la provincia di Lecco con capoluogo Lecco.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Abbadia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibbionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primoluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrognò, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

ART. 6.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 7.

(Norma transitoria).

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio interessato nelle materie di competenza sono adottati dal consorzio

intercomunale di Lecco istituito con decreto prefettizio n. 1252/II del 20 gennaio 1975.

2. Alla prima dotazione di personale della provincia si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale dipendente dal consorzio di cui al comma 1, nonché dalla provincia di Como.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data immediata informazione al Ministro dell'interno.

ART. 8.

(Uffici periferici statali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale, ove ricorrano verificate esigenze di miglioramento dell'attività di rispettiva competenza sul territorio interessato.

2. Sino alla istituzione dei nuovi uffici le funzioni attinenti il territorio della nuova provincia sono svolte dagli uffici competenti della provincia di Como.

ART. 9.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi dello Stato nelle due province gravano sui capitoli esistenti del bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti organi ed uffici provinciali.

2. Ciascuna provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici e organi provinciali.

N. 1268

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Verbania. capoluogo della provincia è Verbania.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevola d'Ossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Maseo, Maseo, Masina Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pella, Petteasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbania, San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Sappiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

ART. 2.

1. I Ministri competenti predispongono quanto occorre perché gli organi ed uffici della nuova provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'interno nomina un commissario, che ha facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia.

ART. 3.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 4.

1. Il personale della provincia di Verbania è tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro.

ART. 5.

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentita la regione, previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, si provvede ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo con l'amministrazione provinciale interessata, e d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, fra le province di Novara e di Verbania, nonché a quanto altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura e gli altri organi anche giurisdizionali della provincia di No-

vara e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Verbania.

ART. 7.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 8.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti varia-

zioni dei ruoli del personale ed alla costruzione ed all'arredo degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrelando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 1288

—

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Lecco).

1. È istituita la provincia di Lecco con capoluogo Lecco.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlascio, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrognò, Verdèrio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

ART. 2.

(Elezioni del Consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. Sino all'elezione del nuovo Consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio interessato nelle materie di competenza sono adottati dal Consorzio intercomunale di Lecco istituito con decreto prefettizio n. 1252/II del 20 gennaio 1975.

2. Alla prima dotazione di personale della provincia si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale dipendente dal Consorzio di cui al comma 1, nonché della provincia di Como.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 4.

(Uffici periferici statali).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale, ove ricorrano verificate esigenze di miglioramento dell'attività di rispettiva competenza sul territorio interessato.

ART. 5.

(Osservatorio del lavoro e dell'economia).

1. È istituito presso la provincia l'osservatorio del lavoro e dell'economia, con funzione di raccolta di dati e informazioni sulla domanda e l'offerta di lavoro e sulle attività economiche in rapporto al territorio provinciale. Sino alla elezione

del consiglio provinciale si applicano, per la materia in oggetto, le norme dell'articolo 3.

ART. 6.

(Personale della provincia).

1. Il personale della provincia è costituito anche mediante trasferimento di personale docente e di ricerca dipendente dal Ministero della pubblica istruzione e di personale dei disciolti enti previdenziali assorbiti dall'INPS. È consentita anche l'applicazione di personale ai sensi delle vigenti norme sull'occupazione giovanile.

ART. 7.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti del bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti organi ed uffici provinciali.

2. La provincia e gli altri provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici e organi provinciali.

N. 1406

—

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Crotona).

1. È istituita la provincia di Crotona con capoluogo Crotona e comprendente i comuni di:

Belvedere-Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotona, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

ART. 2.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

ART. 4.

(Uffici periferici dello Stato).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Calabria, emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione nella nuova provincia di Crotona, degli uffici ed organi provinciali dello Stato nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra la provincia di Catanzaro e quella di Crotona.

ART. 5.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali, per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. I trasferimenti dei mezzi finanziari, dello Stato e della regione, a favore della provincia di Catanzaro vengono ripartiti fra le due province di Catanzaro e di Crotona in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna di esse.

ART. 6.

(Personale).

1. Il personale della provincia di Crotona è tratto dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro.

ART. 7.

(Revisione circoscrizioni finanziarie e giudiziarie).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle

circostrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 8.

(Affari amministrativi e giurisdizionali pendenti).

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura e gli altri organi anche giurisdizionali della provincia di Catanzaro e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Crotone.

ART. 9.

(Autorizzazione ai Ministri competenti per le necessarie variazioni nei bilanci).

1. I ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e alla costituzione e all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 10.

(Entrata in vigore della legge).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1555

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Rimini, con capoluogo il comune di Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini comprende i comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 2.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Rimini sono adottati dal comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Rimini si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì.

3. Dei provvedimenti adottati è data tempestiva informazione al Ministero dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-Romagna, emanano, per quanto di competenza, i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Forlì e di Rimini, nonché alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Rimini e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli previsti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. L'elezione del consiglio provinciale di Rimini ha luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

N. 1574

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola con capoluogo Verbania.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Ameno, Antrona Schieranco, Anzola D'ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Cosogno, Craveggia, Crevola d'Ossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna Del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzima, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Sepiana, Stresa, Toceno, Trarego, Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

ART. 2.

1. I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perché gli organi ed uffici della nuova provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare

contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia.

ART. 3.

1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 4.

1. Il personale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola sarà tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro.

ART. 5.

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentita la regione, previo parere del Consiglio di stato in adunanza generale, si provvederà ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo con l'amministrazione provinciale interessata, e d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, fra le provincie di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, nonché a quanto altro occorre per l'attuazione della presente legge.

ART. 6.

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura e gli altri organi anche giurisdizionali della provincia di Novara e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passeranno, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

ART. 7.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 8.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla co-

struzione ed all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 1792

ART. 1

1. Sono istituite le province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Polzone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, So-stegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano, Villanova, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

3. La circoscrizione territoriale della provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, comprende i seguenti comuni: Abbazia Lariana, Airuno, Annone Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Derivio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Man-

dello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primoluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoé, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganó.

4. La circoscrizione territoriale della provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprende i seguenti comuni: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornavecchio, Corte Palasio, Crespianica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

5. La circoscrizione territoriale della provincia di Prato, con capoluogo Prato, comprende i seguenti comuni: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

6. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprende i seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino,

Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

ART. 2.

1. Le elezioni dei nuovi consigli provinciali hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino alla data delle elezioni restano in carica gli attuali consigli provinciali.

ART. 3.

1. Sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici delle nuove amministrazioni, nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario, nominato dal Ministro dell'interno, che si avvale della collaborazione, ove esistono, degli organi e delle strutture intercomunali.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 4.

1. Le amministrazioni provinciali interessate concordano la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e delle passività.

2. In caso di mancato accordo provvedono con proprio decreto i Ministri competenti, sentite le regioni interessate.

ART. 5.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le province e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

N. 1897

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Verbania.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Verbania, con capoluogo Verbania, comprende i seguenti comuni: Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevola d'Ossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Maserà, Massimo Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Pella, Petteasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Sappiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone Con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

ART. 2.

1. L'elezione del nuovo consiglio provinciale ha luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino alla data delle elezioni resta in carica l'attuale consiglio provinciale.

ART. 3.

1. Sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione, nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio interessato nelle materie di competenza sono adottati da un commissario, nominato dal Ministro dell'interno, che si avvale della collaborazione degli organi e delle strutture intercomunali.

2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno.

ART. 4.

1. L'amministrazione provinciale di Novara stabilisce la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e delle passività.

2. In caso di contenzioso provvedono con proprio decreto i Ministri competenti, sentita la regione Piemonte.

ART. 5.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

N. 2120

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Rimini con capoluogo la città di Rimini.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Rimini comprende i comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.

ART. 2.

1. Le elezioni del consiglio provinciale di Rimini hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Rimini sono adottati dal comitato circondariale di Rimini, istituito con legge regionale dell'Emilia-Romagna 22 gennaio 1974, n. 6.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Rimini si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Rimini e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Forlì.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-Romagna, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Forlì e Rimini, nonché all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Rimini e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2121

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprendente i comuni di: Ailoche, Andorno, Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Còggiola, Cossato, Creva cuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Stegno, Stroma, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Vallemosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubienna, Zumaglia.

ART. 2.

2. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

1. I Ministri competenti predispongono, sentita la regione Piemonte, quanto occorre perché gli organi ed uffici della nuova provincia siano costituiti e possano

iniziare il loro funzionamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'interno nomina un commissario, che ha facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia.

ART. 4.

1. Il personale della provincia di Biella è tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia.

ART. 5.

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, si provvede ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo con l'amministrazione provinciale interessata, e d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, fra le provincie di Vercelli e Biella, nonché a quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura ed altri organi di Vercelli e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Biella.

ART. 7.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 8.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costruzione e all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

N. 2122

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, comprendente i comuni di: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carlenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzso, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marengo, Monte Vecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno D'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirono, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vercurago, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

ART. 2.

1. Le elezioni del consiglio provinciale di Lecco hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funziona-

mento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Lecco sono adottati dal consorzio intercomunale di Lecco istituito con decreto prefettizio n. 1252/II del 20 gennaio 1975.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Lecco si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Lecco e con personale tratto da quello delle amministrazioni provinciali di Como e Bergamo.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Lombardia, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Bergamo, Como e Lecco, nonché all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Lecco e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2123

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Prato, con capoluogo in Prato, comprendente i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio.

ART. 2.

1. Le elezioni del consiglio provinciale di Prato hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Prato, sono adottati dal comitato circondariale di Prato, istituito con legge regionale della Toscana 9 novembre 1972, n. 29.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di

Prato si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Prato e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Firenze.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Toscana, emanano per quanto di loro spettanza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Firenze e di Prato, nonché all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Prato e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2124

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprendente i comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga-Vitarro, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnano, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

ART. 2.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funziona-

mento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Lodi sono adottati dal Consorzio intercomunale di Lodi istituito con decreto prefettizio n. 77476 del 4 maggio 1965.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Lodi si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al consorzio di Lodi e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Milano.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Lombardia, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le provincie di Milano e Lodi, nonché all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Lodi e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2321

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Biella con capoluogo Biella. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni: Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, S. Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Vallemosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubierna, Zumaglia.

ART. 2.

1. I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perché gli organi ed uffici della nuova provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'interno nomina un commissario, che ha facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia.

ART. 3.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 4.

1. Il personale della provincia di Biella è tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia.

ART. 5.

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del consiglio di Stato in adunanza generale, si provvede ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo con l'amministrazione provinciale interessata, e d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, fra le province di Vercelli e Biella, nonché a quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

1. Tutti gli organi amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data d'inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura ed altri organi di Vercelli e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Biella.

ART. 7.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla razionalizzazione delle circoscrizioni per armonizzarle con

l'ordinamento territoriale della nuova provincia, tenendo conto delle esigenze delle singole zone manifestate nelle deliberazioni dei comuni interessati.

ART. 8.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costruzione e all'arredamento degli uffici

statali e dell'amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 2322

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola con capoluogo Verbania.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i seguenti comuni:

Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevola d'Ossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Maserà, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbanò, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Tocco, Trarego, Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

ART. 2.

1. I Ministri competenti devono predisporre quanto occorre perché gli organi ed uffici della nuova provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'interno nomina un commissario, che ha facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia.

ART. 3.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 4.

1. Il personale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è tratto, per quanto possibile, dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro.

ART. 5.

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentita la regione previo parere del consiglio di Stato in adunanza generale, si provvede ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo con l'amministrazione provinciale interessata, e d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, fra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, nonché a quanto altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura e gli altri organi anche giurisdizionali della provincia di Novara e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

ART. 7.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 8.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti varia-

zioni dei ruoli del personale ed alla costruzione ed all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 2335

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Biella, con capoluogo Biella, comprendente i comuni di: Ailòche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Calabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Creva cuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray Biellese, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallenzeno, Vallemosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

ART. 2.

1. Il personale dell'amministrazione provinciale di Biella è tratto, in quanto possibile e col consenso delle amministrazioni interessate, da quello dell'amministrazione della provincia di Vercelli, dalla quale è staccato in territorio destinato a formare la nuova circoscrizione.

2. In caso di contestazione, decide il Ministro dell'interno.

ART. 3.

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, che risultano in corso presso la prefettura di Vercelli alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere trattati, sino alla loro definizione, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

2. Trascorsi sei mesi dalla data di cui al comma 1 gli stessi affari passano alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Biella.

ART. 4.

1. Il consiglio provinciale in carica nella provincia di Vercelli è sciolto qualora la presente legge entri in vigore prima di un anno dal compimento del quinquennio della sua elezione.

2. Finché non si sia provveduto alla costituzione dell'amministrazione della provincia di Biella ed eventualmente di quella di Vercelli, sciolta in dipendenza della formazione della nuova circoscrizione, il Ministero dell'interno assume la gestione straordinaria dell'una e dell'altra mediante la nomina di commissari.

ART. 5.

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentito il consiglio di Stato, si provvede alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, nonché a quant'altro occorra per l'attuazione della presente legge, previa approvazione dei relativi progetti, da stabilirsi d'accordo fra le amministrazioni provinciali interessate, o d'ufficio, in caso di dissenso.

ART. 6.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

attuali circoscrizioni finanziarie per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 7.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costruzione e arredamento degli uffici occorrenti per il funzionamento degli uffici

statali e dell'amministrazione provinciale della nuova provincia, apportando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 3135

—

ART. 1.

(Istituzione della provincia di Crotone).

1. È istituita la provincia di Crotone con capoluogo Crotone e comprendente i comuni di Belvedere, Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

ART. 2.

(Elezioni del consiglio provinciale).

1. Le elezioni nel nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

ART. 4.

(Uffici periferici dello Stato).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita

la regione Calabria, emanano i provvedimenti occorrenti alla istituzione della nuova provincia di Crotone, degli uffici ed organi provinciali dello Stato nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra la provincia di Catanzaro e quella di Crotone.

ART. 5.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali, per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. I trasferimenti dei mezzi finanziari, dello Stato e della regione, a favore della provincia di Catanzaro vengono ripartiti fra le province di Catanzaro e di Crotone in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna di esse.

ART. 6.

(Personale).

1. Il personale della provincia di Crotone è tratto dagli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, attraverso gli istituti della mobilità previsti dalle normative dei contratti di lavoro.

ART. 7.

(Revisione circoscrizioni finanziarie e giudiziarie).

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

ART. 8.

(Affari amministrativi e giurisdizionali pendenti).

1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia, presso la prefettura e gli altri organi anche giurisdizionali della provincia di Catanzaro e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Crotona.

ART. 9.

(Autorizzazione ai Ministri competenti per le necessarie variazioni nei bilanci).

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, alla costituzione e all'arredamento degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale arrelando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.